

Commenti sulle principali rubriche del certificato d'assicurazione

Data della pensione

Si tratta del 1° giorno del mese che segue il 65esimo compleanno, per uomini e donne (art. 11*). Tra 60 e 65 anni, è possibile partire in pensione anticipata (art. 24*). Il collaboratore che lavora dopo i 65 anni beneficia del pensionamento immediato sotto forma di pensione e/o di capitale (fino al 100%). **Tuttavia, su richiesta dell'aderente, questi può chiedere che il pagamento della pensione di vecchiaia sia differito** fino al termine dell'iscrizione, ma al massimo fino a 70 anni, svincolandosi dai contributi o continuando a versare i contributi (art. 25*).

Stipendio contributivo

È calcolato al momento dell'affiliazione alla CPK, adattato in principio ogni 1° gennaio. Corrisponde praticamente allo stipendio annuo AVS (= 13 stipendi mensili), arrotondato **al franco superiore** e serve da base di calcolo dei contributi e delle prestazioni, l'eventuale bonus entra in linea di conto a ragione di 2/3 (art. 12*).

Contributo annuo dell'assicurato

Il tasso di contributo è del 1 % fino al 31 dicembre che segue il 24esimo compleanno (assicurazione rischio unicamente), dopo varia tra 6.4 % e 8.9 % in funzione dell'età. Il contributo è arrotondato mensilmente al franco inferiore e dedotto dallo stipendio (art. 60*).

Somma dei contributi dell'assicurato, senza interessi

Addizione dei contributi versati dall'assicurato dall'affiliazione alla CPK, al più presto però dal 1° gennaio che segue il 24esimo compleanno, fino alla data di stesura del certificato.

Somma degli apporti dell'assicurato, senza interessi

Somma delle prestazioni di uscita/averi provenienti da istituzioni di previdenza/libero passaggio trasferiti alla CPK, oltre gli eventuali acquisti di prestazioni (art. 7*) e il finanziamento del pensionamento anticipato (art. 8*).

Contributo del datore di lavoro

Corrisponde all'1 % fino al 31 dicembre che segue il 24esimo compleanno (assicurazione rischio unicamente), al 11.1 % della somma degli stipendi di tutti gli assicurati attivi della CPK (contributo collettivo secondo art. 61*).

Rendita di vecchiaia

- a **65 anni**, corrisponde alla rendita annua assicurata a 65 anni e pagabile da questa età
È composta da:
 - La rendita costituita (rendita acquisita, art. 22*) dall'affiliazione alla CPK fino alla data di stesura del certificato, aumentata delle eventuali rendite di vecchiaia acquistate in applicazione dell'art. 7 e diminuita in applicazione degli art. 50 cpv.2 e 58 cpv. 9, alla quale s'aggiunge
 - La rendita ancora da costituire dalla data di stesura del certificato fino a 65 anni (art. 23*).
- Il calcolo è effettuato tenendo conto di un tasso d'interesse tecnico del 2.7 % e delle basi tecniche LPP 2020. Questi due criteri possono essere modificati su decisione del Consiglio di fondazione.

- a **64 anni o a 63 anni, 62 anni, 61 anni e 60 anni**

Sono gli importi delle rendite annue anticipate che potrebbero essere versate alle rispettive età. Rispetto alla rendita a 65 anni, queste rendite sono ridotte in funzione degli anni di contributi mancanti e della durata di versamento più lunga (art. 24*). La riduzione attuariale ammonta al 2 % all'anno, invece che al 5 %. La differenza è presa in carico dalla CPK.

Su richiesta dell'assicurato, il 100% al massimo della prestazione di libero passaggio può essere versato sotto forma di capitale (art. 26*). L'assicurato deve rendere nota la sua volontà per iscritto alla Cassa almeno due mesi prima della concessione della rendita di vecchiaia.

./.

Questo riassunto è stato creato per facilitare la lettura del certificato d'assicurazione. In caso di divergenza solo il regolamento d'assicurazione della CPK è applicabile.

Rendita di vecchiaia acquisita

Si tratta della rendita costituita (art. 22*) dall'affiliazione alla CPK fino alla data di stesura del certificato aumentata delle eventuali rendite di vecchiaia acquistate in applicazione dell'art. 7 e diminuita in applicazione degli art. 50 cpv.2 e 58 cpv. 8. Questa rendita non tiene quindi conto degli anni di contributi che devono ancora essere costituiti fino a 65 anni.

Rendita d'invalidità

È uguale al 100 % della rendita di vecchiaia assicurata a 65 anni. È versata a tutti gli assicurati riconosciuti invalidi dall'Assicurazione invalidità federale (AI), in funzione del grado d'invalidità fissato dall'AI (secondo la revisione dell'AI in vigore dal 1 gennaio 2022) (art. 27* a 31*). Sono riservate le disposizioni in caso di soprassicurazione (art. 16*) e di ricorso.

Rendita di superstiti/rendita al partner (sotto condizioni e per iscritto)

Quando un assicurato sposato decede, il coniuge ha diritto ad una rendita di superstite, corrispondente al 60 % della rendita di vecchiaia assicurata a 65 anni (art. 33 et 34*).

Quando un assicurato non sposato o partner ma non registrato ai sensi della legge federale decede, il partner superstite (dello stesso sesso o di sesso opposto) ha diritto a una rendita di partner se, al giorno del decesso, è stato designato per iscritto dal defunto come avente diritto alla rendita di partner e che soddisfa le condizioni dell'art. 36* del regolamento. In caso di designazione dopo l'età pensionabile regolamentare, l'importo della rendita per al partner viene ridotto.

Rendita per figli

Rendita annuale versata a ogni figlio dell'assicurato che beneficia di una rendita d'invalidità o di vecchiaia o decede (art. 39 a 42*).

Corrisponde al 25 % della rendita di vecchiaia assicurata a 65 anni. È versata fino ai 18 anni del figlio (massimo 25 anni se è in formazione).

Prestazione di libero passaggio in caso d'uscita (con indicazione della parte LPP obbligatoria)

Prestazione in caso di uscita dalla CPK, calcolata alla data di stesura del certificato. In regola generale, è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro o versata su un conto di libero passaggio. Eccezionalmente, può essere versata all'assicurato che lascia definitivamente la Svizzera per stabilirsi in un paese non membro de l'UE e AELE (su riserva delle convenzioni internazionali e degli accordi bilaterali con l'Unione europea dal 1.6.07) o che si mette in proprio (art. 52 à 56*).

Prefinanziamento del pensionamento anticipato

Corrisponde al montante cumulato degli acquisti, comprensivi degli interessi, effettuati allo scopo di compensare la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato (art. 8*).

Importo eventualmente disponibile per la promozione della proprietà d'abitazioni

Può essere utilizzato come fondi propri o come ammortamento di un prestito ipotecario, su riserva dell'analisi del dossier. L'alloggio (appartamento o casa) deve servire al fabbisogno dell'assicurato. L'importo minimo è CHF 20'000.-. Un prelievo è possibile ogni 5 anni e fino a 62 anni (art. 58*).

Somma dei prelievi PPA sotto deduzione dei rimborsi

Corrisponde agli importi investiti nel proprio alloggio nel quadro della proprietà d'abitazione.

Acquisto massimo possibile delle prestazioni regolamentari

L'assicurato può in qualsiasi momento acquistare delle prestazioni supplementari (art. 7.3*), a condizione che non abbia effettuato alcun prelievo nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni (art. 7.7*).

Acquisto massimo possibile del prefinanziamento

L'assicurato può ugualmente finanziare il suo eventuale pensionamento anticipato (art. 8*), a condizione che abbia acquistato la totalità delle prestazioni regolamentari e che non abbia effettuato un prelievo per l'accesso alla proprietà d'abitazioni (art. 7.7*).

Dicembre 2024

Questo riassunto è stato creato per facilitare la lettura del certificato d'assicurazione. In caso di divergenza solo il regolamento d'assicurazione della CPK è applicabile.

** Si riferisce all'edizione del regolamento d'assicurazione della CPK al 1° gennaio 2025*